



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini s.n.c 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

OGGETTO: Avviso Pubblico di Manifestazione d'Interesse, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzato alla ricerca di sponsorizzazioni finanziarie per il periodo 2024-2026, atti a garantire l'erogazione di prestazioni di attività fisica presso l'Ambulatorio di Medicina Integrata del P.O. "G. Bernabeo" di Ortona, in esecuzione delle previsioni di cui alla Convenzione tra la ASL02 Lanciano Vasto Chieti ed il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti, siglata con delibera n. 791 del 03/06/2022 ed attualmente in fase di rinnovo. **SCADENZA PUBBLICAZIONE AVVISO 3 LUGLIO 2024 ORE 12:00.**

Questa Azienda Sanitaria Locale, in conformità a quanto stabilito con "*Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione nella Asl Lanciano Vasto Chieti*", giusta delibera aziendale n. 679/2024, intende procedere alla individuazione di uno Sponsor, operatore economico privato ex art. 65 del D. Lgs. 36/2023, interessato a finanziare ed a garantire l'erogazione di prestazioni motorie di attività fisica presso l'Ambulatorio di Medicina Integrata del P.O. "G. Bernabeo" di Ortona, in esecuzione delle previsioni di cui alla Convenzione tra la ASL02 Lanciano Vasto Chieti ed il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti, siglata con delibera n. 791 del 03/06/2022 ed attualmente in fase di rinnovo, con decorrenza presunta a far data del prossimo 04/07/2024, a cura della competente unità operativa AFFARI GENERALI, GESTIONE DOCUMENTALE E CONVENZIONI della A.S.L..

Per quanto ai riferimenti normativi legittimanti la tipologia di perfezionamento contrattuale in argomento si citano:

- il richiamato regolamento delibera n. 679/2024;
- la legge n. 449 del 27.12.1997 (finanziaria del 1998) con cui il legislatore ha attribuito espressamente alle Amministrazioni Pubbliche la facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e la realizzazione di maggiori economie, una migliore qualità dei servizi prestati, nonché un risparmio di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- l'art. 28 della legge n. 448/1998 (finanziaria del 1999), come modificato dall'art. 30 della legge n. 448/1999 (finanziaria del 2000) il quale ha ricondotto lo strumento negoziale del contratto di sponsorizzazione nel novero delle azioni virtuose per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno; in particolare, la norma in



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini s.n.c 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

esame richiama esplicitamente i contratti di sponsorizzazione di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997 tra le azioni mirate a realizzare maggiori economie nella gestione e a ridurre le spese;

- l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, a norma del quale *“L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti...è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”*.

1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: L'adesione alla sponsorizzazione ricercata assicurerà visibilità allo sponsor attraverso la diffusione del relativo nome logo/marchio/segno, in relazione alla attività di prestazioni motorie oggetto di finanziamento.

La ricerca è rivolta a raccogliere sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di erogazione economica). Sono escluse e quindi non verranno prese in considerazione ad insindacabile giudizio della A.S.L., le sponsorizzazioni:

- che prevedano quale controprestazione beni anche se il relativo controvalore fosse uguale o superiore rispetto alla promozione del logo o immagine proposti;



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini s.n.c 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

- aventi finalità di natura politica o sindacale ovvero contrarie ai fini istituzionali dell'Azienda;
- finalizzate a pubblicizzare/propagandare prodotti, loghi, immagini o simboli vietati dalle vigenti disposizioni di legge;
- finalizzate a diffondere messaggi offensivi, di dubbia moralità, discriminatorie, lesive della dignità umana, aventi contenuti di odio o violenza, o tesi a divulgare comportamenti, esperienze ed immagini comunque contrarie all'ordine pubblico e/o al buon costume;
- aventi finalità ritenute in contrasto o non idonee rispetto a quelle istituzionali;

Si specifica che le offerte degli operatori economici interessati dovranno essere biennali al fine di coprire il periodo presunto Luglio 2024- Giugno 2026.

Si precisa che la sponsorizzazione che si intende affidare, pertanto, nell'ottica del perseguimento del pubblico interesse, altro non è che uno strumento di finanza alternativa, tramite cui è possibile trasformare una serie di voci di spesa, che l'Azienda è tenuta a sostenere, in risorse o risparmi da destinare alla realizzazione di ulteriori progetti;

- che la figura negoziale della sponsorizzazione descrive quella particolare forma di comunicazione pubblicitaria tramite cui un soggetto (il cd. sponser) si obbliga, in virtù di un corrispettivo rappresentato da denaro, beni oppure servizi, ad associare a proprie attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (il cd. sponsor);
- che per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti;
- che *“la sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde l'acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all'uso promozionale dell'immagine della cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest'ultimo è l'utilità costituita ex novo dall'opportunità di spendita dell'immagine, cioè la creazione copia informatica per consultazione di un nuovo bene immateriale. Per l'Amministrazione è finanziariamente non onerosa - cioè passiva: non comporta un'uscita finanziaria - ma comunque genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo*



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini s.n.c 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

vantaggio. In altri termini: la circostanza che vi sia verso lo sponsor una traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di titolarità pubblica non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini propri dell'equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione, vale a dire della dazione dello sponsor. Con la sponsorizzazione si ha dunque lo scambio di denaro contro un'utilità immateriale, costituita dal ritorno di immagine (...)." (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017);

- che, pertanto, si tratta di un contratto sinallagmatico e non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia, per la matrice comunitaria, il codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente è insita nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.

2. DESTINATARI Possono presentare domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

3. PROFILI ECONOMICO-GIURIDICI DELLA SPONSORIZZAZIONE

In ogni caso ci si impegna ad offrire ad un soggetto terzo (sponsor), a fronte di un determinato corrispettivo, la possibilità di divulgazione del proprio nome logo/marchio/segno distintivo nell'ambito di quanto previsto in **Allegato 1**.

I rapporti tra Azienda ASL e lo Sponsor, relativamente all'oggetto della prestazione, prevedono reciproche obbligazioni, modalità di esecuzione delle prestazioni e impegni generali che saranno disciplinati dal presente avviso e dalle condizioni generali poste in **Allegato 1**.

4. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR I soggetti che si proporranno come sponsor avranno come obbligazione principale la corresponsione dell'importo economico offerto. In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sarà tenuto a:

- indicare il nome logo/marchio/segno distintivo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;
- mettere a disposizione della ASL ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo.

Lo sponsor, inoltre:



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini s.n.c 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

- avrà il diritto, nel territorio nazionale e per la durata del contratto, di svolgere ulteriori attività pubblicitarie e promozionali che ritenga opportune relativamente alla sponsorizzazione dell'evento, fermo restando che i relativi contenuti dovranno essere concordati preventivamente con la A.S.L.;
- potrà pubblicizzare il proprio impegno nella sponsorizzazione;
- non potrà in nessun caso utilizzare l'immagine e/i loghi e la denominazione della A.S.L. per altre iniziative diverse da quelle oggetto del contratto di sponsorizzazione.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare, secondo le modalità di seguito specificate, una proposta (**modello in Allegato 2**) che dovrà:

- essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico e indirizzata a A.S.L.02 Lanciano Vasto Chieti. che procederà alla raccolta delle sponsorizzazioni pervenute. La formulazione della proposta di sponsorizzazione implica l'accettazione incondizionata **di quanto previsto nel presente avviso e nelle condizioni generali poste in Allegato 1;**

- essere presentata a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda ASL, a mezzo PEC, recante nell'oggetto la dicitura: "*Proposta di sponsor finalizzato all'erogazione di prestazioni di attività fisico/motorie presso l'Ambulatorio di Medicina Integrata del P.O. "G. Bernabeo" di Ortona*" da trasmettere al seguente indirizzo PEC dell'Azienda ASL: governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it in risposta alle condizioni di offerta specificate nell'**Allegato 1;**

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere indirizzate, sempre a mezzo PEC, al Rup, Dr. Pierluigi Galassi, e all'attenzione dell'istruttore, Dr.ssa Alessandra Manetti.

Documentazione da produrre: All'interno del plico informatico, insieme all'**Allegato 2** (modello di proposta) dettagliatamente compilato, provvisto di marca da bollo e sottoscritto digitalmente, dovranno essere tassativamente sottoscritti e trasmessi, i seguenti documenti:

a) DGUE, compilato a cura dell'operatore economico nelle parti previste (**Allegato 3**) e sottoscritta dal legale rappresentante (firmatario della proposta) del concorrente o da suo procuratore (con allegata relativa procura), accompagnata da fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Dei Vestini s.n.c 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

b) patto di integrità redatto in carta semplice conforme all'**Allegato 4** e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore (con allegata relativa procura), accompagnata da fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;

6. ESAME DELLE PROSPORTE E FINALIZZAZIONE La A.S.L. procederà all'esame delle proposte pervenute, valutando la pertinenza/fattibilità rispetto alle finalità esplicitate nel presente **Avviso** e nell'**Allegato 1**, fornendo eventualmente il nulla osta, perché si possa procedere alla stipula del contratto nelle forme consentite dalla legge:

- nella forma del contratto per adesione perfezionato con la controfirma del modello di proposta che include l'accettazione espressa delle condizioni generali di sponsorizzazione;
- in alternativa, a insindacabile giudizio dell'Ente, potrà essere stipulato specifico atto negoziale nella forma della scrittura privata.

Nel primo caso, valutata positivamente la proposta, l'Azienda provvederà a controfirmare digitalmente il documento pervenuto. Tale documento costituirà formale impegno tra le Parti, inizierà a produrre effetti giuridici e sulla base dello stesso verrà emessa apposita fattura con applicazione dell'I.V.A. al 22 % e indicazione del conto corrente sul quale versare il relativo importo.

Nel caso di più proponenti rimane salvo e impregiudicato il diritto di procedere a ulteriori fasi competitive tra sponsor, ampliare o ridurre l'oggetto della ricerca ovvero modificarne l'oggetto in linea con le politiche comunicative dell'Ente.

7. ALTRE INFORMAZIONI

Procura: nel caso in cui la documentazione prodotta venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere prodotta copia conforme all'originale del relativo atto di procura.

Informativa sulla privacy Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini s.n.c 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto e, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini s.n.c 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione Appaltante nonché alla Stazione Appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi 5 o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Dei Vestini s.n.c 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è la A.S.L.02 Lanciano Vasto Chieti nella qualità di Stazione Appaltante della presente procedura, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) della Stazione Appaltante.

Consenso al trattamento dei dati personali Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione Appaltante o della Stazione Appaltante per le finalità sopra descritte.

Verifica titoli e requisiti soggettivi L'Azienda A.S.L. si riserva la facoltà di sottoporre a verifica quanto dichiarato dai candidati in sede di proposta di sponsorizzazione. Verranno in ogni caso effettuate le verifiche di cui all' art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023.

Allegati:

Allegato 1: dettaglio della proposta di sponsorizzazione richiesta/contratto;

Allegato 2: Modello di Proposta di sponsorizzazione

Allegato 3: modello DGUE

Allegato 4: patto d'integrità (*da acquisire dal sito istituzionale aziendale della Asl*).

L'Istruttore

(Dott.ssa Alessandra Manetti)

Data _____

Firma _____

Il Direttore della U.O.C. ABS

che attesta da legittimità e la regolarità dell'atto

(Dott. Pierluigi Galassi)

Data _____

Firma _____